



CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.112/2023

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DLG 175/2016 – ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ POSSEDUTE AL 31/12/2022

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 17:48 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dalla Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Pr.	Cognome e Nome	Pr.
PIASTRA ELENA	Presente	MENCOBELLO ANTONIO	Assente
VIZZARI CARMELA	Presente	BIANCHINI FORTUNA	Presente
ALBANESE KATIA	Presente	PERRI SEVERINA PATRIZIA	Presente
BORRINI ANTONIO	Assente	RIGNANESE VINCENZO	Presente
CALVANO ANNA MARIA	Presente	SALVI UMBERTO	Presente
CADONI ROBERTA MARIA	Presente	SANFILIPPO ANNA MARIA ANGELA	Presente
CAPUSSOTTO LUCA	Presente	SCHIFINO ANGELA	Presente
CATENACCIO ROSA	Assente	STASSI ANTONINO	Presente
CIRILLO ARNALDO	Presente	TITANIO ALESSIA	Assente
FARINETTO NICOLO'	Presente	MORICHI FABRIZIO	Presente
LEVATO CHECCHINA ELENA	Presente	RUZZA ELENA	Assente
LORUSSO LUIGI	Presente	MUSTO ANTONIO	Presente
MAUGERI MANOLO	Presente		

Totale Presenze 20

Totale Assenze 5

Sono altresì presenti gli Assessori:

Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio Comunale D.ssa Carmela Vizzari.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Antonio Conato.

La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 21/12/2023 VERBALE N. 112

Visto l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato, tra l'altro, dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ricordato che,

– per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune di Settimo Torinese con

deliberazione C.C. n.77 del 27 Settembre 2017 aveva provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, (data di entrata in vigore del decreto) individuando le azioni di razionalizzazione;

– per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune di Settimo Torinese aveva provveduto ad effettuare la ricognizione annuale di tutte le partecipazioni possedute, così come richiesto dall'articolo sopra richiamato, approvando i relativi provvedimenti di razionalizzazione con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 80 del 17 dicembre 2018;
- n. 110 del 20 dicembre 2019;
- n. 102 del 17 dicembre 2020;
- n. 92 del 22 dicembre 2021;
- n. 93 del 22 dicembre 2022;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Ricordato che, come stabilito dall'articolo 20, Il comma del TUSP, i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati in sede di analisi di cui al comma 1, ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' art.4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo

per quattro dei cinque esercizi precedenti,

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Settimo Torinese, a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato che:

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- la razionalizzazione periodica è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.3, T.U.S.P.;

Considerato inoltre che La Sezione regionale di controllo per il Piemonte con Deliberazione n.110/2022/SRCPIE/PRSE, così come deliberato nelle Camere di Consiglio dei giorni 14 e 21 settembre 2022, ha disposto la rilevanza, ai fini della revisione, anche delle società detenute indirettamente per tramite di una società, anche quotata, a controllo pubblico e ha invitato pertanto le pubbliche amministrazioni, che detengano partecipazioni nella società SMAT s.p.a., ad uniformarsi ai principi sopra indicati, includendo l'obbligo di inserire dette società nella revisione periodica delle partecipazioni societarie di cui all' art.20 del D.Lsg. n. 175 del 2016;

Dato atto che:

- I prospetti con le informazioni delle Società indirettamente detenute dalla

Società SMAT spa sono stati resi disponibili dalla Società stessa secondo il modello di rilevazione individuato dal Ministero;

– Tali modelli sono stati utilizzati al fine di integrare il Prospetto di Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e le relative azioni di razionalizzazione e mantenimento per farne parte integrante, su cui il Comune, tenuto conto della propria limitata quota di partecipazione, potrà esprimere valutazioni solo in sede di controllo congiunto;

Visti:

– il provvedimento di analisi redatto “Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Pubbliche” art. 20 c.1 D.lgs. 175/2016”, allegato alla presente deliberazione;

– la relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni, derivanti dal piano di revisione straordinaria art. 24 D.lgs 175/2016, e successivamente confermate con il provvedimento di analisi dell’ assetto complessivo di cui all’ art. 20 c.4 D.lgs 175/2016;

Richiamati:

– il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera C.C.n.28 del 27/03/2015;

– l’aggiornamento del medesimo adottato con delibera C.C.n.25 del 31/03/2016 – aggiornamento indirizzi;

– la Relazione sui Risultati conseguiti di cui al decreto Sindacale n. 44 del 31/03/2016;

– l’atto ricognitivo che costituisce aggiornamento, ai sensi dell’art. 24, c.2, T.U.S.P., adottato con deliberazione C.C. n. 58 del 28 settembre 2017;

– l’analisi dell’assetto complessivo delle Società Possedute, ai sensi dell’art. 20, c.1 adottata con deliberazione C.C. n. 80 del 17 dicembre 2018;

– l’analisi dell’assetto complessivo delle Società Possedute, ai sensi dell’art. 20, c.1 adottata con deliberazione C.C. n.110 del 20 dicembre 2019;

– l’analisi dell’assetto complessivo delle Società Possedute, ai sensi dell’art. 20, c.1 adottata con deliberazione C.C. n.102 del 17 dicembre 2020;

– l’analisi dell’assetto complessivo delle Società Possedute, ai sensi dell’art. 20, c.1 adottata con deliberazione C.C. n. 92 del 22 Dicembre 2021

– il piano di razionalizzazione anno 2022 ai sensi dell’art. 20, c.1 adottato con deliberazione C.C. n. 92 del 22 dicembre 2021;

– il piano di razionalizzazione anno 2023 ai sensi dell'art. 20, c.1 adottato con deliberazione C.C. n. 93 del 22 dicembre 2022;

Rilevato che:

– l'articolo 30 del D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", prevede una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023;

– La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016:

– Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 201;

Dato atto che la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 30 del D. lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 è oggetto di specifica deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale;

Preso atto che, l'attività ricognitiva relativa ai servizi pubblici a rilevanza economica riguardanti le società in house, costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare riunitasi in data 14 Dicembre 2023;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

DELIBERI

1) di recepire le premesse e di approvare il provvedimento di analisi “Razionalizzazione periodica delle Partecipazioni Pubbliche - art. 20 c.1 D.lgs. 175/2016” in riferimento all’assetto complessivo delle Società dirette ed indirette possedute dal Comune di Settimo Torinese alla data del 31 dicembre 2022, allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante;

2) di approvare la relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni derivanti dall’attuazione del provvedimento ricognitivo adottato ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P.; e successivamente confermato con il provvedimenti di analisi effettuate ai sensi dell’art. 20 c 4 T.U.S.P. e con il Piano di razionalizzazione anno 2023;

3) di dare atto che l’attività ricognitiva relativa ai servizi pubblici a rilevanza economica riguardanti le società in house, costituisce appendice della relazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 20, c. 3, T.U.S.P.;

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l’intervento della SINDACA che illustra l’argomento in oggetto.

Procedutosi a votazione;

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri BORRINI, CATENACCIO, MENCABELLO, RUZZA e TITANIO.

Sono pertanto presenti in aula al momento della votazione n. 20 Consiglieri.

Con n. 16 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 16 votanti, n. 1 astenuto (MAUGERI) e n. 3 che non partecipano al voto (CIRILLO, SANFILIPPO e MORICHI), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con successivi n. 16 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 20 consiglieri presenti, di cui n. 16 votanti, n. 1 astenuto (MAUGERI) e n. 3 che non partecipano al voto (CIRILLO, SANFILIPPO e MORICHI), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto da:

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Conato

Il Presidente del Consiglio Comunale
D.ssa Carmela Vizzari
